



Città di Camillo Cavour

# CITTÀ DI SANTENA

PROVINCIA DI TORINO



ORDINANZA N. 16

Santena, 17.12.2014

**OGGETTO: Periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2015.**

## IL SINDACO

Richiamato:

l'art. 15 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13;

la D.G.R. n. 36-637 del 24 novembre 2014, che delibera di "fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e riconfermate in sede di Coordinamento Tecnico Interregionale "Attività Produttive" nella riunione del 9 ottobre 2014, secondo le seguenti scadenze:

- ❖ di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione : il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- ❖ data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- ❖ di dare atto che, per l'anno 2015, tali date corrispondono al lunedì 5 gennaio 2015 ed al sabato 4 luglio 2015;

l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Vista la seguente normativa:

D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e direttive regionali vigenti in materia;

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Fatti salvi i diritti di terzi e le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

## DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2015 nell'arco di tempo:

**5 GENNAIO 2015 – 02 MARZO 2015**

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2015 nell'arco di tempo:

**4 LUGLIO 2015 – 29 AGOSTO 2015**

Ente con Sistema Qualità certificato DNV – UNI EN ISO 9001-2008 per: progettazione ed erogazione dei servizi demografici, socio assistenziali, di informazione ai cittadini (URP), di istruzione, di gestione della biblioteca civica e di edilizia privata (Settore EA:36)

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

Inoltre ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 114/98 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte inoltre che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206/06.09.2005.

Si informa inoltre che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 "nei trenta giorni che precedono la data inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo" fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto".

## DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Santena.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lvo 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74 fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni

Copia della presente ordinanza è trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Municipale.

E' revocato ogni atto e provvedimento pregresso.

A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali : Avv. Guglielmo LO PRESTI.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.



**IL SINDACO**  
**Ugo BALDI**